



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.6 del 4/2/2015

PREC 241/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall'impresa Tecnosud di Conti Carmelo – Procedura in economia per l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione per manutenzione edile e impiantistica manufatti vari – Catania-Sigonella – Importo a base di gara euro 112.259,92 – S.A.: Aeronautica militare, 3° reparto Genio.

Esecuzione lavori e iscrizione Cassa Edile.

L'impresa concorrente aggiudicataria in via provvisoria che risulti non in regola con l'iscrizione presso la Cassa Edile può dimostrare il possesso del necessario requisito prima della stipula del relativo contratto essendo possibile effettuare il previsto adempimento nelle more dell'aggiudicazione definitiva.

Indicazione oneri sicurezza aziendali.

Non può ritenersi offerta incompleta l'ipotesi in cui la concorrente abbia quantificato gli oneri di sicurezza aziendali, secondo gli indicatori forniti dalla stazione appaltante nel computo metrico.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 74764 del 3.7.2014 presentata dalla Tecnosud di Conti Carmelo, seconda classificata nella procedura indetta dall'Aeronautica militare, 3° reparto Genio, per l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione per manutenzione edile e impiantistica manufatti vari – Catania-Sigonella;

VISTA in particolare, la doglianza avanzata circa l'illegittima ammissione della società SIEME S.r.l., poi risultata aggiudicataria, sia con riferimento alla mancata iscrizione di quest'ultima presso la Cassa Edile essendo la categoria prevalente dei lavori la OG1, sia per omessa integrale indicazione degli oneri sicurezza aziendali;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 1.10.2014;

VISTA la memoria presentata dalla società SIEME S.r.l. in data 10.10.2014 con le quali l'impresa ribadisce la legittimità della propria posizione, contestando sotto entrambe i profili le censure mosse dall'istante;

VISTE le controdeduzioni dell'impresa istante pervenute in data 10.10.2014 con le quali precisa i contenuti delle contestazioni formulate circa la presunta impossibilità di partecipazione alla gara *de qua* da parte della SIEME S.r.l. in quanto priva della necessaria relativa attestazione di qualificazione (OG1) nonché la parziale indicazione nell'offerta delle voci principali degli oneri di sicurezza aziendale;

RILEVATO che, sull'istanza di parere, può decidersi sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che l'affidamento in questione attiene ad un appalto integrato di progettazione ed esecuzione per adeguamento edile e impiantistico di manufatti vari della base Catania-Sigonella e che il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

disciplinare di gara richiede il possesso di adeguata qualificazione SOA per costruzione e progettazione (lavori: categoria prevalente OG 1, categoria scorporabile OS 3; progettazione: cat. I c, III a, III c);

RILEVATO che la società aggiudicataria risulta essere in possesso di attestato di qualificazione (nelle categorie OG1, class. III, OG10, class. II, OG11, class. III e OS30, class. IV) e al tempo stesso rappresenta di non essere soggetto all'iscrizione presso la Cassa Edile in quanto nella sommatoria degli importi per la partecipazione alle procedure di affidamento lavori, prevalgono comunque le categorie OG10, OG11 e OS30 che, peraltro, giustificano l'applicazione del CCNL metalmeccanico;

RILEVATO che, al fine di chiarire circa l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione presso la Cassa Edile è necessario tenere presente l'oggetto dell'affidamento (e non le tipologie di attività esercitate eventualmente dall'operatore economico) che, nel caso in esame attiene in misura prevalente alla categoria delle opere generali di lavori (OG1) e come tali espressamente rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile;

CONSIDERATO che su fattispecie analoga, con deliberazione AVCP n. 91 del 2007 si è definito che «Per quanto attiene all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, nel far presente che l'iscrizione sussiste *ipso facto* per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli edili, si precisa che, indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch'esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile territorialmente competente»;

CONSIDERATO altresì, che su caso simile con parere di precontenzioso n. 83 del 2012 si è stabilito in ordine al necessario possesso da parte dell'impresa concorrente dell'iscrizione presso la Cassa Edile anteriormente all'aggiudicazione definitiva e quindi il possesso del requisito prima della stipula del contratto essendo possibile effettuare il previsto adempimento nelle more dell'aggiudicazione definitiva;

RILEVATO inoltre che, con riferimento alla non completezza ed esaustività della specificazione degli oneri di sicurezza aziendale riportati nell'offerta presentata dalla SIEM S.r.l., la medesima concorrente risulta aver reso la propria dichiarazione, ai sensi dell'art. 82, comma 3 bis d.lgs. 163/2006 secondo quanto previsto dalla *lex specialis* (punto 5.b –offerta economica) sulla scorta delle voci descritte nel computo metrico predisposto dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO pertanto, che nel caso di specie non ricorre la fattispecie di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali essendo gli stessi stati quantificati dalla concorrente secondo gli indicatori forniti dalla stazione appaltante nel computo metrico, con la conseguenza che l'offerta non può ritenersi incompleta;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, con riferimento al primo profilo di doglianza sollevato dall'impresa istante, non conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 febbraio 2015

Il Segretario Maria Esposito